



COMUNE DI GIARRE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO

CON CONDUCENTE

Legge 15 gennaio 1992, n° 21, Legge Reg.le 6 aprile 1996, n° 29; Legge Reg.le 9 agosto 2002 n° 13; Legge Reg.le 28 novembre 2002 n° 22; Legge Reg.le 16 aprile 2003 n° 4.

C A P O I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 1 *Definizione del servizio*

Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.

Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della Legge n° 21/1992.

Art. 2 *Disciplina del servizio*

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalla Legge 15.01.1992 n° 21 e dalle Leggi regionali 06.04.1996 n° 29; 09.08.2002 n° 13; 28.11.2002 n.22; 16.04.2003 n° 4 (art. 118) e successive modifiche.

Art. 3 *Autorizzazione all'esercizio di noleggio con conducente e figure giuridiche di gestione*

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n° 21/1992, art. 7, comma 1, come recepito e modificato dall'art. 4 della L.R. n° 29/1996, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 08.08.1985, n° 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alla norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme consentite dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) e b) del comma 2 dell'art. 1 della legge n° 21/1992.

Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa ed al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato, in caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della Legge n° 21/1992.

Art. 4 *Condizioni d'esercizio*

Le licenze sono concesse esclusivamente a persona fisica. In capo ai medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze, anche se rilasciate da Comuni diversi.

Le autorizzazioni per il noleggio con conducente di autovetture sono concesse a persone fisiche o

giuridiche che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo ed è ammesso il cumulo.
L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge n° 21/1992.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e deve contenere i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 25.01.1992, n° 21 ed alla legge regionale 06.04.1996, n° 29, le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio autovettura con conducente, essendo sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22.12.2002, n° 395.

Art.5

Numero autorizzazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a) della legge n° 21/1992, il Consiglio Comunale prende atto e stabilisce che il numero delle autorizzazioni che è possibile rilasciare in questo Ente è di numero 20 (venti).

Art. 6

Riconoscibilità delle autovetture

Le autovetture in servizio di noleggio devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con scritta "NOLEGGIO".

Le dimensioni e la foggia della scritta saranno stabilite dalla Giunta Municipale.

Art. 7

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Art.8

Operatività del Servizio

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

C A P O I I

LA PROFESSIONE DEL NOLEGGIATORE

Art.9

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani equiparati, titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato una o più condanne, passate in giudicato, di reclusione in misura complessiva di due anni per delitti non colposi;
- b) non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione della vigente normativa;
- c) idoneità professionale a norma della Legge Reg.le 06.04.1996, n° 29. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero la misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

Art.10

Accesso alla professione di noleggiatore

L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

C A P O I I I

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art.11

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.

Il bando è indetto entro novanta giorni dal momento in cui sono disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione, dandone la maggiore pubblicità possibile.

Art.12

Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;

- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema della domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art.13

Titoli oggetto di valutazione

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di autonoleggio vengono riconosciuti i seguenti titoli a cui viene assegnato il punteggio a fianco indicato:

- 1 Idoneità professionale conseguita a norma della legislazione Regionale - punti 5;
- 2 Diploma di laurea - punti 4;
- 3 Diploma di maturità scuola media superiore - punti 3;
- 4 Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente per ogni semestre e fino ad un massimo di otto semestri: punti 2.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti e documentati.

Qualora due o più candidati risultino con lo stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento, discriminatorio, si farà riferimento alla data ed eventuale all'ora di presentazione della; domanda di ammissione al concorso.

Art.14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

L'Ufficio competente redige la graduatoria di merito, che dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale, provvede al rilascio dell'autorizzazione agli aventi diritto.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività. Nel caso in cui risulti assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto della idoneità professionale di cui all'art. 9, comma 1, lettera e), viene sospeso il rilascio dell'autorizzazione per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire all'interessato l'acquisizione della prescritta idoneità.

Qualora nei termini di cui sopra l'interessato non acquisisca l'idoneità professionale, l'autorizzazione viene rilasciata facendo scorrere la graduatoria o viene messa nuovamente a concorso.

All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi altra attività; incompatibile con quella di noleggiatore.

Art.15

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio Comunale.

La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di noleggiatore.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle norme in vigore e dal presente regolamento.

Art.16

Trasferibilità dell'autorizzazione

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio, in cui deve essere compresa l'autovettura, per atto tra vivi, in presenza di almeno di una delle seguenti condizioni:

1. Essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
2. Aver compiuto sessant'anni;
3. Essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio "mortis causa" è possibile a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti « di cui all'art. 9. In caso di mancato accordo tra gli eredi sulla indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione potrà essere trasferita ad un terzo, avente tutti i requisiti previsti, nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un collaboratore familiare o da un dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

L'Ufficio competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio Comunale;
- b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio Comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) Concessionario o erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di potere concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

Art.17

Commissione Consultiva

La commissione consultiva viene costituita perchè renda parere obbligatorio ma non vincolante su tutte le materie per le quali lo stesso sia richiesto ai sensi del presente regolamento e sull'applicazione del regolamento stesso.

Eventuali determinazioni, adottate in difformità del parere espresso dalla commissione dovranno essere motivate.

Essa è composta:

- 1) dal Dirigente dell'Area competente o da un suo delegato e svolge le funzioni Presidente;
- 2) da un componente dell'Ufficio Tecnico Comunale esperto in viabilità;
- 3) da un rappresentante delle Associazioni Culturali e/o Turistiche;
- 4) da due rappresentanti delle Associazioni o Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei quali uno a livello regionale ed uno a livello locale;
- 5) da un rappresentante dell'Unione Nazionale Consumatori o suo delegato;
- 6) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato;
- 7) dal Comandante dei Vigili Urbani o suo delegato.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente in servizio presso l'Area di appartenenza con la qualifica non inferiore alla categoria "C".

La Commissione, che è nominata dal Sindaco, dura in carica cinque anni e tutti i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.-

Quando un componente per tre sedute consecutive risulti assente senza giustificato motivo, decade dalla carica e verrà sostituito.

La Commissione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed adotta le decisioni a maggioranza. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

La Commissione è convocata dal Presidente che stabilisce anche l'ordine del giorno.

Al Presidente, ai componenti e al segretario della predetta commissione ogni seduta, un gettone di presenza commisurato alla indennità di presenza spettante ai consiglieri comunali ai sensi della normativa vigente.

C A P O I V

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art.18

Caratteristiche delle autovetture

Il servizio è esercitato con autovetture regolarmente immatricolate, ritenute idonee dall'Ispettorato della Motorizzazione, con una disponibilità di posti fino ad un massimo di nove, compreso quello dell'autista.

Art.19

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività entro quattro mesi dalla data del rilascio o della voiturazione. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all'art. 14, comma 3.

Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata, nel termine perentorio di tre giorni, al competente Ufficio Comunale.

Art.20

Acquisizione della corsa

Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.

Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Invero qualora non sia esercitato il servizio di taxi, il Comune può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche all'uopo destinate.

Il servizio di noleggio con conducente è offerto nei posteggi deliberati dalla Giunta Comunale.

Art.21

Modalità di espletamento del servizio

Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione di noleggio con conducente. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione è effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente, secondo modalità che sono disciplinate con Decreto dell'Assessore Regionale del turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Art.22

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità, in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
- e) consegnare al competente Ufficio Comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo della corsa;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

1. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 7;
2. portare animali propri in vettura;
3. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
4. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
5. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
6. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 23

Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto:

- a) fumare all'interno del veicolo;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada

Art. 24

Collaborazione alla guida

I titolari di autorizzazione all'esercizio di autonoleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all' art. 10.

Art. 25

Interruzione di trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 26

Trasporto handicappati

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti alla loro mobilità.
Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 27

Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti.
Il Sindaco tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali può fissare una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di autonoleggio.

Art. 28

Contachilometri

I veicoli in servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale" parziale.
I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informata il cliente ed il competente Ufficio Comunale.

Art. 29

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

Il Sindaco può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni, il cui accertamento compete all'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione:

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente ed operanti nel Comune;
- b) la vettura locata e quella sostituita appartengano entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art. 5;
- c) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo.

Art. 30

Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'attività sono imputati unicamente al titolare

dell'autorizzazione, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 31
Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati al competente Ufficio Comunale od agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Sindaco sulla proposta dei provvedimenti che si intendono adottare.

All'interno di ogni vettura deve essere esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico degli Uffici Comunali a cui indirizzare i reclami.

C A P O V
VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 32
Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981, n° 589.

Art. 33
Idoneità dei mezzi di servizio

La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi di servizio in ottemperanza alle direttive impartite dal Sindaco. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo e detta le prescrizioni utili al suo ottenimento. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 15, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai

fini della sicurezza.

Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 34
Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R. D. 3 marzo 1934 n° 383 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Si applica un sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di **Euro 50,00** ad massimo di **Euro 500,00** per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art. 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) violazione dell'art. 6, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma sulla riconoscibilità della vettura;
- e) violazione degli obblighi di cui all'art. 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di servizio integrativo del servizio di linea;
- d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'art. 8;
- e) violazione dell'art. 10, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
- f) violazione dell'art. 15, comma 1, relativo al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
- g) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art. 18, comma 2;
- h) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall'art. 19, comma 1;
- i) violazione degli obblighi di cui all'art. 21, comma 1, punti a), d); g), h) ed i);
- j) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 21, comma 2, punti a) e b);
- k) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 22, comma 1, punti a) e b);
- l) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri, così come previsto all'art. 27, comma 2;
- m) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero telefonico degli Uffici Comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 31, comma 2.

Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare

direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è il doppio del minimo o un terzo del massimo.

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare, quando necessario, gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 35

Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia ai competente Ufficio Comunale.

Art. 36

Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, per un periodo non superiore a sei mesi, seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità passeggeri trasportati;
- b) violazioni di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida così come previsto dall'art. 4, comma 4 e dall'art. 23;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 34, comma 2;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività noleggio.

La Giunta dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37

Revoca dell'autorizzazione

Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio di taxi secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 ;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare, in modo definitivo, i requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggiatore di cui agli artt. 2, 9 e 10;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 14, comma 4;
- d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto dall'art. 16;
- e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 35;
- f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- g) per motivo di pubblico interesse.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38
Decadenza dell'autorizzazione

Il Sindaco dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio i termini stabiliti dall'art. 18.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39
Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 40
Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al Capo V° sono irrogate nel rispetto delle vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.41
Disposizioni particolari

Sono abrogati i precedenti regolamenti comunali, nonché tutte le altre disposizioni che risultino in contrasto con quanto contenuto nel presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Norme transitorie

#

Agli attuali titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente, è rilasciata d'Ufficio la corrispondente autorizzazione prevista dall'art. 3 del presente regolamento, previo accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Dare atto che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano rilasciate n° 7 (sette) autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio di autovetture con conducente, per cui in sede di prima applicazione sono rilasciabili n° 13 (tredici) autorizzazioni per l'esercizio dell'attività in parola.

Art. 43
Entrata in vigore

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

I N D I C E

1. *Definizione del servizio*
2. *Disciplina del servizio*
3. *Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione*
4. *Condizione d'esercizio*
5. *Numero delle autorizzazioni*
6. *Riconoscibilità delle autovetture*
7. *Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea*
8. *Operatività del servizio*
9. *Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore*
10. *Accesso alla professione di noleggiatore*
11. *Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni*
12. *Contenuti del bando*
13. *Titoli oggetto di valutazione*
14. *Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione*
15. *Validità dell'autorizzazione*
16. *Trasferibilità dell'autorizzazione*
17. *Commissione consultiva*
18. *Caratteristiche delle autovetture*
19. *Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio*
20. *Acquisizione della corsa*
21. *Modalità di espletamento del servizio*
22. *Comportamento del noleggiatore durante il servizio*
23. *Comportamento degli utenti*
24. *Collaborazione alla guida*
25. *Interruzione del trasporto*
26. *Trasporto handicappati*
27. *Tariffe*
28. *Contachilometri*
29. *Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente*
30. *Responsabilità nell'esercizio del servizio*
31. *Reclami*
32. *Addetti alla vigilanza*
33. *Idoneità dei mezzi di servizio*
34. *Sanzioni*
35. *Rinuncia all'autorizzazione*
36. *Sospensione dell'autorizzazione*
37. *Revoca dell'autorizzazione*
38. *Decadenza dell'autorizzazione*
39. *Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione*
40. *Irrogazione delle sanzioni*
41. *Disposizioni particolari*
42. *Norme transitorie*
43. *Entrata in vigore*